



Deliberazione n.94 del 16/12/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Contributo di costruzione di cui all'art 16 DPR 06.06.2001 nr 380: adeguamento ISTAT degli oneri di urbanizzazione e revisione del contributo del costo di costruzione, approvazione della disciplina per il calcolo del valore delle monetizzazioni degli standard.

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di dicembre in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, P.G. 152778, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato dalla sede del comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica
	X	Baretta Pier Paolo	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
X		Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
X		Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo		X	Onisto Deborah		X	Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visman Sara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Zanatta Emanuela
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca		X	Zecchi Stefano
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo	X		Zingarlini Francesco
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele			
X		Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe			
						Pres.	Ass.	
						32	5	

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Visman Sara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 10 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 32 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 :
Non Votanti n. 0 :

Oggetto: Contributo di costruzione di cui all'art 16 DPR 06.06.2001 nr 380: adeguamento ISTAT degli oneri di urbanizzazione e revisione del contributo del costo di costruzione, approvazione della disciplina per il calcolo del valore delle monetizzazioni degli standard.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

- il contributo di costruzione previsto dall'articolo 16 del DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia) è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici economici che il proprietario ne trae;
- le entrate derivanti dal contributo di costruzione costituiscono delle somme a disposizione dell'ente che permettono all'Amministrazione comunale la manutenzione della Città e la possibilità di ricavare nuove aree a standard;
- sia nell'ordinamento statale che in quello regionale si prevedono agevolazioni in termini di riduzione del contributo di costruzione per favorire lo sviluppo del territorio in coerenza con le politiche attive di contrasto del cambiamento climatico e di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione;
- l'Amministrazione di Venezia include queste politiche ambientali nelle proprie strategie di sviluppo incentivando l'uso di tecnologie avanzate per ridurre gli impatti sull'ambiente in modo coerente con gli attuali programmi europei;

Specificato che:

Il contributo di costruzione previsto all'art 16 del DPR 380/01 si compone di 3 quote.

1. una prima quota commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
2. una seconda quota commisurata:
 - al costo di costruzione per le destinazioni residenziale, direzionale, commerciale, turistica;
 - all'incidenza delle opere necessarie per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, relativamente alle destinazioni artigianali e industriali.
3. una ulteriore quota relativa alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga;

In merito:

- agli oneri di urbanizzazione, l'art 16 del DPR 380/01 stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione, e che,

in caso di mancanza di definizione di tali tabelle da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio comunale e che ogni cinque anni gli stessi provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;

- alla quota di un contributo commisurata al costo di costruzione la stessa viene calcolata in funzione della destinazione degli immobili, sia essa a destinazione residenziale oppure a destinazione commerciale, direzionale o servizi, turistica;
- per quanto riguarda la destinazione residenziale art. 16 del DPR 380/01 stabilisce che tale costo è determinato dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- per quanto riguarda le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, la quota è fissata dal Consiglio Comunale fino ad un massimo del 10%, e si riferisce al costo documentato di costruzione;
- per quanto riguarda la quota relativa alla valutazione del maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddivisa in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata;

Visto che

- con delibera n. 496 del 7.5.1979 il Consiglio Comunale ha adottato le disposizioni specifiche per il calcolo del contributo di costruzione;
- con deliberazioni 632 del 28.5.1984 e 710 del 28.12.2007, il Consiglio Comunale provvedeva all'aggiornamento delle tabelle oneri e costo di costruzione sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo (indice ISTAT) degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
- con deliberazione n. 772 del 17 dicembre 2010 il Consiglio Comunale provvedeva all'aggiornamento delle tabelle oneri e costo di costruzione sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo (indice ISTAT) degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
- la Regione Veneto non ha ancora definito le tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma ha definito con L.R. 4/2015 la tabella per il calcolo del contributo sul Costo di Costruzione per la destinazione residenziale;

Preso atto che

- rispetto all'impianto generale del 1979 l'Amministrazione ha provveduto negli anni ad un mero adeguamento degli importi senza intervenire sulle percentuali da applicare per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, la cui differenziazione può modificare in modo significativo gli importi dovuti per le diverse destinazioni d'uso;
- si rende necessario apportare delle modifiche alle tabelle parametriche adeguando gli importi all'indice di variazione ISTAT e intervenire con opportune differenziazioni delle percentuali dei contributi per le diverse destinazioni, rapportandole alle esigenze di politica urbana, e alle diverse classificazioni delle destinazioni d'uso introdotte con la modifica dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/01, nonché rendere i contributi più funzionali alle previsioni di sviluppo del

Piano degli Interventi in considerazione anche all'attuale situazione di crisi economica indotta dalla pandemia;

- Si intende favorire il recupero delle costruzioni esistenti applicando quanto previsto dall'art. 16, comma 10, ultimo periodo del D.P.R. 380/2001 ai sensi del quale "Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ...";

Vista la deliberazione n. 496 del 1979 con cui il Consiglio Comunale, in applicazione della normativa nazionale e regionale allora vigente aveva fissato, tra l'altro, la quota percentuale del costo di costruzione, in tutte le zone territoriali omogenee e per qualsiasi caratteristica e tipologia dell'edificio, pari a quanto riportato nella seguente tabella:

Commerciale	8% sul costo di costruzione
Direzionale	10% sul costo di costruzione
Turistica-ricettiva	10% sul costo fissato per la residenza

Considerato necessario provvedere alle modifiche alle percentuali applicate e in dettaglio:

- diminuendo consistentemente il contributo per il direzionale trattandosi oggi di una destinazione inserita nel Testo Unico dell'Edilizia nella stessa categoria del produttivo per il quale non si paga il contributo sul costo di costruzione, e che nel direzionale sono compresi gli spazi di coworking, di start-up di imprese, di spazi per il lavoro digitale e l'innovazione;
- adeguando il contributo del turistico-ricettivo come previsto dall'articolo 19 del DPR 380/2001 applicando il costo di costruzione documentato senza produrre sostanziali variazioni di importi rispetto all'attuale;
- differenziando le diverse attività per tipologie commerciali secondo le classificazioni previste dalla legislazione regionale favorendo i negozi di vicinato rispetto alla media e grande struttura commerciale;
- che le nuove percentuali sono riportate nella seguente tabella:

commerciale relativo a esercizi di vicinato	3%
commerciale relativo ad esercizi di media dimensione	8%
commerciale relativo ad esercizi di grande dimensione	10%
direzionale e/o servizi	1%
turistico-ricettivo	2%

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 772 del 17 dicembre 2010, con cui si procedeva all'adeguamento del costo di costruzione residenziale sulla base dell'indice Istat, su metodica di calcolo definita dalla Regione Veneto, e si procedeva a fissare il costo a €/mq 240,34;

Considerato che il costo di costruzione residenziale necessita di adeguamento, essendo il valore attuale stabilito in €/mq 240,34, deve essere aggiornato con la variazione ISTAT al

periodo agosto 2020 (indice 10,8%), e ritenuto pertanto di rideterminarlo in €/mq 266,29;

Appurato che al fine di pervenire ad una corretta commisurazione del contributo di costruzione relativamente a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali o allo svolgimento di servizi, si ritiene di fissare il “costo reale di costruzione”, per permettere agli uffici di valutare la congruità dei costi dichiarati/preventivati secondo le modalità indicate nell'allegato **B**;

Valutato opportuno, in coerenza con le precedenti deliberazioni, di non procedere all'adeguamento dei valori dell'Industria, Artigianato, Agricoltura al fine di non aumentare i costi delle imprese in questo particolare momento storico di difficoltà economica del paese;

Considerato altresì:

- che nell'ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, e in particolare all'articolo 16, è stata inserita (per effetto delle modifiche/integrazioni operate dal DL cd. Sblocca cantieri n. 133/2014) una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione. In particolare, all'art. 16, comma 4 del Dpr 380/2001 è stata aggiunta la lettera d-ter) con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata e da quest'ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Il contributo non è dovuto per effetto di disposizioni delle legislazioni regionali o degli strumenti urbanistici generali comunali;
- che la norma introdotta nel Testo Unico dell'Edilizia ha carattere legislativo e configura il contributo straordinario come ulteriore onere rapportato all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di qualsiasi variante urbanistica o deroga;
- che la delibera del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 34 del 20 marzo 2015 trattava il calcolo del Contributo straordinario specificatamente agli accordi di Pianificazione, mentre oggi la giurisprudenza ha chiarito che si applica ad ogni intervento in variante o in deroga, fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali;

Ritenuto quindi opportuno inserire la medesima disciplina per il calcolo del contributo di cui alla delibera n. 34 del 20 marzo 2015 all'interno della disciplina del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001 tramite approvazione dei contenuti di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, validando la metodologia per tutti gli interventi in variante o deroga, cambiando solo alcune modifiche terminologiche per coerenza con la legge (“Contributo Straordinario” in luogo di “Beneficio Pubblico”);

Appurato inoltre che:

- gli standard urbanistici definiscono le quantità minime di spazi pubblici da prevedere in relazione agli insediamenti urbani per il verde attrezzato e le aree per i parcheggi. Tale superficie è espressa in metri quadrati di area edificabile per ogni abitante di cui si prevede l'insediamento all'interno di un piano urbanistico, in caso di interventi di tipo residenziale, oppure in termini di metri quadrati di standard in rapporto ai metri quadrati edificati per interventi di tipo non residenziale;
- l'individuazione degli standard urbanistici è effettuata in sede di redazione del Piano Attuativo per gli ambiti che vi sono sottoposti, ma è richiesta anche in caso di interventi diretti che prevedano la realizzazione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti;
- la normativa ha introdotto però la possibilità di "monetizzare" gli standard urbanistici primari (parcheggi e verde) minimi previsti, ove fosse impossibile rispettarli, ad esempio per mancanza di spazio all'interno del centro storico o nel centro città, permettendo al proprietario di corrispondere al Comune, una somma in denaro in alternativa ad ogni metro quadrato non di parcheggio o di verde non realizzato;
- l'importo relativo al valore degli standard primari per verde e parcheggi corrisponde ai costi che il Comune dovrebbe sostenere per la realizzazione diretta delle opere monetizzate o per la sistemazione di quelli esistenti;
- il sistema di calcolo dei valori di monetizzazione adottato oggi dal Comune di Venezia determina dei valori economici che non hanno nessun rapporto logico con i costi reali delle aree sulle quali il Comune dovrebbe sostenere per la realizzazione diretta delle opere;
- appare opportuno determinare il valore delle monetizzazioni fissando per aree omogenee i valori degli importi attraverso delle valutazioni puntuali a seconda delle destinazioni d'uso specifiche;
- appare inoltre opportuno, in questo momento storico, valutare i costi di monetizzazione del verde in funzione della realizzazione di corridoi ecologici in area vasta (agricola) ponendo così le basi ad un intervento strategico di contrasto ai cambiamenti climatici, fissando un valore più alto che consente di moltiplicare l'area a standard per una maggiore incidenza delle azioni ambientali;
- parimenti risulta opportuno porre un limite al reperimento dei parcheggi non realizzati nell'ambito lagunare attraverso il convenzionamento con parcheggi esistenti in terraferma (che non determinano nuovi standard) o la loro realizzazione in aree non funzionali alle esigenze del traffico veicolare (aree estremamente periferiche);

Ritenuto quindi:

- di approvare i costi di monetizzazione dei parcheggi e delle aree verdi come da tabella allegata sotto la lettera A alla presente deliberazione;
- di stabilire per quanto riguarda il Centro Storico di Venezia e le isole lagunari, che la quota dei parcheggi non realizzati dovranno essere monetizzati per una percentuale non inferiore all'80 % della quantità totale.

Di dare infine atto che come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 496 del 07.05.1979 al punto 2.1.3 gli insediamenti di carattere industriale o artigianale sono tenuti a realizzare direttamente le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano

alterate le caratteristiche.

Richiamati

- gli articoli 16, 17 e 19 del DPR 380/2001;
- la Legge Regionale Veneto 4/2015;
- il D.M. LL.PP. 10 maggio 1977;

Visto:

il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, 267;

il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Sentite le commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

- 1-** Di adeguare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo indice ISTAT periodo gennaio 2010-agosto 2020 variazione 10,8% approvando le nuove tabelle relative agli oneri di urbanizzazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera **A**.
- 2-** di dare atto che non si procede all'aggiornamento dei valori delle tabelle relative all'Industria, Artigianato, Agricoltura al fine di non aumentare i costi all'impresa in questa particolare situazione economica di crisi causata dalla pandemia;
- 3-** Di adeguare il costo di costruzione della destinazione residenziale sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo indice ISTAT periodo gennaio 2010-agosto 2020 variazione 10,8% modificando l'importo da €/mq. 240,34 (anno 2010) a **€/mq 266,29** (anno 2020);
- 4-** di adottare il metodo di calcolo del costo documentato di costruzione, relativamente a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, in attuazione degli artt. 16 e 19, comma 2, del Testo unico per l'Edilizia;
- 5-** di applicare le seguenti nuove percentuali al fine del calcolo del costo di costruzione:

commerciale generico e quello relativo a esercizio di vicinato	3%
commerciale relativo ad esercizi di media dimensione	8%
commerciale relativo ad esercizi di grande dimensione	10%

direzionale e/o servizi	1%
Turistico-ricettivo	2%

- 6-** di dare atto che il calcolo del costo di costruzione per la destinazione residenziale è determinato con la metodologia stabilita dalla tabella riportata all'art. 2 della LR 4/2015;
- 7-** di introdurre le "soglie di attenzione" con le relative quote percentuali e le modalità operative come indicate nell'Allegato **B** alla presente deliberazione;
- 8-** di approvare per tutti gli interventi in variante o in deroga, la definizione dei criteri per la determinazione del contributo straordinario articolo 16 comma 4, lettera d) del Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01 come da Allegato **C** alla presente deliberazione;
- 9-** di dare atto che i criteri di cui al punto precedente sostituiscono i contenuti della delibera del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 34 del 20 marzo 2015 essendo variati i termini terminologici;
- 10-** di confermare gli incentivi di cui all'articolo 40 del Regolamento Edilizio vigente;
- 11-** di dare atto che gli incentivi di cui al punto precedente costituiscono conferma di quanto previsto dall'articolo 17 comma 4.bis del DPR 380/2001 senza necessità di ulteriori detrazioni;
- 12-** di stabilire che le strutture delle Residenze Sanitarie Assistite sono soggette agli oneri previste per la residenza nella quantità massima senza applicazione di alcuna riduzione, sia di quelle previste dall'articolo 40 del Regolamento edilizio né da altre norme;
- 13-** di approvare i costi di monetizzazione dei parcheggi e delle aree verdi come da tabella allegata sotto la lettera D alla presente deliberazione;
- 14-** di stabilire per quanto riguarda il Centro Storico di Venezia e le isole lagunari, che la quota dei parcheggi non realizzati dovranno essere monetizzati per una percentuale non inferiore all'80 % della quantità totale;
- 15-** di applicare il contributo di costruzione secondo i criteri sopradescritti ed i citati allegati per tutte le pratiche presentate dal 4 gennaio 2021;
- 16-** di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di predisporre l'aggiornamento annuale:
- - del costo di costruzione relativo alla residenza in base alla variazione percentuale del costo di costruzione rilevata dall'ISTAT, così come previsto dall'art. 16 del DPR 380/2001.
 - - delle soglie di attenzione in base alla variazione percentuale del costo di costruzione rilevata dall'ISTAT.

Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate essendo queste ultime in funzione della quantità delle trasformazioni urbane che saranno attuate.

- ALLEGATI**
- **ALL_A_** (impronta:
C69B8250CDE48DB337A171AA2DE21104DECAFBDAFB58B3692948B648D28DB58B)
 - **ALL_B_** (impronta:
AC2FA64BC43A0B7B0ACAB114842F7B51C0B60B562BBD628CB045B57EE59BA64D)
 - **ALL_C_** (impronta:
6A86AD0D897207E8C7158035E1EB0620E5B38E064C70C8A645EA184AE8DA46A9)
 - **ALL_D_** (impronta:
EBE3A2913A30C4A93BF47FB953562B11DC7F1BA9B185A3E1BEB30AC75B6D5A8E)
 - **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
66536CD0B1F6C1113D0BBDA5CCA62ACE1AF714535221E72DD7E0A6318E90DD08)
 - **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
1F60CEF3E3EB18C180D3828812C8D01AA6FE672A2EBB19428C7DC04933ADD51F)

(Proposta di deliberazione n. 2020/110 del 27/11/2020)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO